

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1885 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2019****che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione***[notificata con il numero C(2019) 7874]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 1999/31/CE. Le regole per il calcolo di tali obiettivi dovrebbero garantire la validità e la comparabilità dei dati forniti da tutti gli Stati membri.
- (2) Al fine di garantire che il calcolo rispecchi l'effettiva portata del collocamento in discarica, è opportuno che la quantità di rifiuti dichiarati come tali includa tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE e che non sia apportata alcuna correzione in funzione del tenore di umidità di tali rifiuti. In alcuni casi i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e ammessi e collocati in discarica, come i rifiuti urbani biodegradabili stabilizzati, contribuiscono a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE concernenti le misure volte a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica. Poiché tali rifiuti urbani sono effettivamente depositati in discarica, è opportuno che siano inclusi nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica e non siano destinati a operazioni di recupero.
- (3) Poiché gli obiettivi per il collocamento in discarica dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 1999/31/CE riguardano lo stesso flusso di rifiuti degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le regole per il calcolo dei rifiuti urbani comunicati come depositati in discarica dovrebbero essere coerenti con le regole per il calcolo del riciclaggio dei rifiuti urbani stabilite nella direttiva 2008/98/CE e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione ⁽³⁾.

Pertanto, qualora i rifiuti urbani siano spediti da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la quantità di rifiuti scartati nel paese di destinazione nel corso del trattamento preliminare che precede l'operazione di riciclaggio dei rifiuti urbani e che sono successivamente collocati in discarica dovrebbe essere inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

- (4) Conformemente all'articolo 5 *bis*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica è comunicata come collocata in discarica. Al fine di garantire che la quantità di rifiuti urbani comunicata come collocata in discarica non comprenda frazioni di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento tramite incenerimento senza di fatto essere collocati in discarica, i materiali provenienti dai rifiuti urbani che vengono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento dovrebbero essere sottratti dai materiali in entrata in dette operazioni.
- (5) L'articolo 11 *bis* della direttiva 2008/98/CE stabilisce una regola specifica per il calcolo della quantità di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo che esclude tutti i rifiuti rimossi a seguito di operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come preparati per il riutilizzo né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l'effettiva portata del collocamento in discarica.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, i rifiuti rimossi durante il riciclaggio dei rifiuti organici urbani non devono essere inclusi nei tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come riciclati né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l'effettiva portata del collocamento in discarica.
- (7) Conformemente all'articolo 5 *bis*, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio di rifiuti urbani che sono successivamente collocati in discarica non devono essere comunicati come collocati in discarica. Per garantire la coerenza con i punti di calcolo per il riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, è necessario specificare che i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio si riferiscono ai rifiuti prodotti durante il ritrattamento che avviene dopo tali punti di calcolo.
- (8) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato stabilito dalla Commissione. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, di detta direttiva.
- (9) Per comunicare i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri hanno finora utilizzato il formato stabilito nella decisione 2000/738/CE della Commissione ^(*). Poiché le disposizioni di tale decisione che riguardano la presentazione di relazioni relative all'attuazione della direttiva 1999/31/CE sono diventate obsolete, è opportuno abrogare tale decisione. Per garantire la continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie relative al termine per la comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017.
- (10) Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un'unica decisione le regole applicabili nell'uno e nell'altro caso.
- (11) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

(*) Decisione 2000/738/CE della Commissione, del 17 novembre 2000, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione per «quantità» si intende la massa, misurata in tonnellate.

Articolo 2

Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all'articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE

1. La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica comprende tutti i rifiuti urbani, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, che sono depositati in discarica, anche quando il collocamento in discarica di rifiuti urbani trattati assicura il rispetto dell'allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE.

La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica non è corretta deducendo il tenore di umidità.

2. Ai fini dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, qualora i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati dall'Unione a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, la quantità di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate prima del riciclaggio o del recupero di altro tipo e che sono successivamente collocati in discarica o sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica nel paese di destinazione è inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.

3. Ai fini dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica corrisponde alla quantità di rifiuti urbani immessi in impianti per operazioni di incenerimento classificate come D10 conformemente all'allegato I della direttiva 2008/98/CE, previa deduzione dei materiali derivanti da rifiuti urbani che sono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento.

La quantità di materiali da dedurre è calcolata tenendo conto della quota di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti che entrano nell'impianto e, se del caso, della composizione dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani che entrano nell'impianto.

4. Ai fini dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE:

- a) i rifiuti derivanti dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica. Gli Stati membri possono dedurre dalla quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica le parti di prodotti o di componenti di prodotti che vengono rimosse durante le operazioni di riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo;
- b) i materiali che sono rimossi meccanicamente durante o dopo il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti organici urbani e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
- c) i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio dei rifiuti urbani sono rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio cui sono sottoposti i rifiuti urbani dopo il punto di calcolo di cui agli articoli 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004.

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell'allegato II.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2000/738/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

I dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017 sono comunicati alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL COLLOCAMENTO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1**

1. Formato per la comunicazione dei dati

| | | |
|--|-----|---|
| Rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995, o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale sono disponibili dati Eurostat normalizzati, o nell'anno stabilito nel pertinente trattato di adesione per gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio ⁽¹⁾ | | Rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica nell'anno di riferimento |
| Anno | (t) | (t) |
| | | |

(¹) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

2. Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati

I. Informazioni generali

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

II. Informazioni sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili

1. Descrizione dell'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata

2. Descrizione dei tipi di rifiuti classificati a livello nazionale come rifiuti urbani biodegradabili

3. Descrizione di stime eventualmente utilizzate per colmare le lacune nei dati

4. Spiegazione delle differenze significative rispetto ai dati dell'anno di riferimento precedente

5. Descrizione dei problemi principali che incidono sull'accuratezza dei dati

ALLEGATO II

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2**1. Formato per la comunicazione dei dati**

| Produzione di rifiuti urbani (t) | Collocamento in discarica ⁽¹⁾ (t) | Smaltimento mediante incenerimento ⁽²⁾ (t) | Recupero di materiali dai rifiuti derivanti dallo smaltimento mediante incenerimento (t) |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | |

⁽¹⁾ Questa colonna non comprende i rifiuti sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica.

⁽²⁾ Per smaltimento mediante incenerimento si intendono le operazioni effettuate da impianti classificati come D10 nell'allegato I della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Per calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), la somma dei rifiuti urbani smaltiti in discarica e dei rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica (previa deduzione dei materiali successivamente recuperati dai rifiuti derivanti da tali operazioni di smaltimento mediante incenerimento) è divisa per la quantità di rifiuti urbani generati.

2. Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati**I. Informazioni generali**

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

II. Informazioni sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

1. Descrizione dei soggetti coinvolti nella raccolta dei dati

| | |
|---------------------|---|
| Nome dell'organismo | Descrizione delle principali responsabilità |
|---------------------|---|

Aggiungere righe se del caso

2. Descrizione dei metodi utilizzati

- 2.1. Descrizione generale della raccolta di dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani, comprese le fonti dei dati (dati amministrativi; indagini; registro elettronico; dati dei gestori dei rifiuti; dati dei comuni)

- 2.2. Descrizione della metodologia utilizzata per includere i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento prima del riciclaggio o di recupero di altro tipo dei rifiuti urbani e successivamente collocati in discarica

2.2.1. Descrizione dell'approccio volto a garantire la tracciabilità dei rifiuti urbani quando vengono sottoposti a trattamento, compreso l'uso di codici relativi alla produzione di rifiuti urbani (come quelli di cui al capitolo 20 dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3) e di codici relativi ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti (come quelli di cui al capitolo 19 dell'elenco dei rifiuti stabilito da tale decisione)

2.3. Descrizione dell'approccio volto a includere i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento prima del riciclaggio o di recupero di altro tipo dei rifiuti urbani e successivamente collocati in discarica al di fuori dello Stato membro

2.4. Descrizione della raccolta di dati sui rifiuti urbani che vengono sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica, compresa la metodologia utilizzata per il calcolo dei materiali prodotti dai rifiuti urbani recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento

2.5. Descrizione di stime eventualmente utilizzate per colmare le lacune nei dati sui rifiuti urbani collocati in discarica

2.6. Differenze rispetto ai dati dell'anno di riferimento precedente

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente (in particolare, revisioni a posteriori, la loro natura e l'eventuale discontinuità per un dato anno)

Spiegazione dettagliata delle cause della differenza di tonnellaggio qualora i rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento in discarica o di incenerimento per essere successivamente collocati in discarica mostrino una variazione superiore al 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente

3. Accuratezza dei dati

3.1. Descrizione dei problemi principali che incidono sull'accuratezza dei dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

3.2. Descrizione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani

4. Riservatezza

Motivazione dell'eventuale richiesta di astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione

5. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
